

LA FIGLIA MANTIENE IL COGNOME DEL PADRE, ANCHE SE QUESTI LA ABBANDONA

Con la sentenza n. **4819 del 4 marzo 2009**, la Corte di Cassazione si occupa di un ricorso presentato da un madre richiedente, a seguito del deterioramento dei rapporti con l'ex coniuge, reo peraltro di avere interrotto qualsiasi tipo di rapporti con la figlia, di poter togliere a quest'ultima il cognome del padre in quanto, a detta della ricorrente, mantenere il cognome paterno avrebbe per sempre nella ragazza ingenerato gravi danni dovuti al perdurare del ricordo dell'abbandono.

I giudici della Corte di Cassazione, dal canto loro, hanno invece escluso tale possibilità spiegando la non condivisione della tesi della madre con il fatto che il diritto a mantenere il cognome del padre da parte del minore, non verrebbe influenzato da valutazioni circa la correttezza del comportamento del genitore.